Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

AUDIZIONE

Atto Governo n. 176

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Osservazioni e proposte di modifica

Roma, 6 luglio 2015

Indice

Indice 2

1 . Il ruolo dei Commercialisti come intermediari e soggetti accreditati ……..……...……3

2. Emendamenti proposti dal CNDCEC……..…….……4

3. Quadro sinottico……..…..6

1. Il ruolo dei Commercialisti come intermediari e soggetti accreditati

In tema di semplificazioni non si può non fare cenno al rapporto tra intermediari abilitati e uffici e amministrazioni competenti in materia di lavoro.

La modalità di effettuazione degli adempimenti in materia di lavoro mediante procedure telematizzate rafforza il ruolo degli intermediari abilitati che, come dichiarato dallo stesso Ministero del Lavoro, *"sono da ritenersi interlocutori privilegiati degli organismi pubblici preposti al controllo degli stessi"* (cfr. nota M.d.L. n.7857 del 29 aprile 2010).

L'esigenza di semplificazione è quella di prevedere un'unica comunicazione iniziale[1] ai sensi della L.12/79 da parte dei Commercialisti da inviare tramite pec direttamente al Ministero del Lavoro – Direzione Generale – e non alle direzioni provinciali anche perché superate dalla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero tra DRL e DTL.

Ciò comporterebbe l'unificazione del sistema di comunicazione dell'intermediario e identificazione dello stesso, riducendo le forme di abusivismo, in quanto l'intermediario sarebbe identificato tramite il numero di iscrizione all'Ordine.

La banca dati centralizzata, superando i limiti territoriali provinciali e regionali, permetterebbe agli organi ispettivi di tutti gli Enti preposti al controllo di verificare la sussistenza di tale adempimento in tempo reale (superamento della comunicazione ai sensi della legge 12/1979).

2. Emendamenti proposti dal CNDCEC

ART. 15

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis:

«I soggetti intermediari delegati alla tenuta del libro unico del lavoro di cui alla legge 12/79 inviano la comunicazione preventiva direttamente alla Direzione centrale del Ministero del Lavoro al fine di creare una unica banca dati a livello nazionale.».

3. Quadro sinottico

Art. 15
(Libro Unico del lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	*Identico*
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro.	*Identico*
	I soggetti intermediari delegati alla tenuta del libro unico del lavoro di cui alla legge n. 12/1979 inviano la comunicazione preventiva direttamente alla Direzione centrale del Ministero del Lavoro al fine di creare una unica banca dati a livello nazionale.